



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CATAPANO	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	EPIFANI	REMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 345/2019  
depositato il 25/03/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P101336/2018 IRPEF-ALTRO 2013  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P101336/2018 IVA-ALTRO 2013  
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

proposto dal ricorrente:

**[REDACTED]**

difeso da:

MONTANARO VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 345/2019

UDIENZA DEL

25/07/2019 ore 09:00

N° 4476

PRONUNCIATA IL:

25 LUG. 2019

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

25 SET. 2019

Il Segretario



ANTONIA LASALANDRA  
AREA II / F4

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 25/03/2019, il sig. ██████████, legalmente rappresentato e tutti meglio qualificati in atti, si oppone avverso avviso di accertamento n. TVP01P101336/2018 per l'anno 2013, emesso dall'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto.

Fatto: con l'atto opposto, l'ufficio accertava lo scostamento rilevato per il periodo d'imposta 2013 tra il reddito dichiarato e quello determinabile sinteticamente ex art. 38 commi 4 e seguenti del dpr 600/73, determinando ex artt. 55 e 56 dpr 917/86 il reddito d'impresa accertato in €. 81.662,00.

In ricorso, il ricorrente chiede: annullare l'atto opposto; in via subordinata, disporre la massima riduzione di quanto accertato dall'ufficio sulla base della documentazione esibita, applicando una congrua mitigazione delle sanzioni; in tema di riduzione di sanzioni si tenga conto dell'esimente di cui all'art. 6 c.2 del dlgs 472/97; vittoria di spese di giudizio. Il ricorrente eccepisce: diritto: 1. L'atto impugnato è nullo perchè notificato a mezzo raccomandata a/r direttamente a cura dell'ufficio, in violazione dell'art. 29 di 78/10. 2. Violazione dell'art. 10 della l. 212/00. L'ufficio ha iniziato il controllo nei confronti del ricorrente ex art. 38 dpr 600/73, salvo poi approdare con l'avviso opposto ad una rettifica in mancanza di precisi riferimenti normativi. 3. Inesistenza della motivazione. Violazione dell'art. 3 l. 241/90 e art. 7 l. 212/00. Il ricorrente, in fase endoprocedimentale aveva provato e documentato la provenienza dell'importo di 100.000,00 euro specificando: che detto importo era stato anticipato dai coniugi ██████████ e dalla società ██████████ srl di cui il ricorrente è titolare del 99% delle quote ed amministratore; che successivamente detto importo era confluito nella "A██████████" per la realizzazione di un residence denominato "B██████████". 4. L'infondatezza dell'accertamento. La natura reddituale dell'importo di €. 100.00,00 risulta una mera e indimostrata asserzione dell'ufficio, tenuto conto che la somma proviene da soggetti privati e da srl al ricorrente e da quest'ultimo girocontata sul c/c intestato alla costituita Atlantis srl. 5. Difetto di motivazione rispetto alla scelta del metodo di accertamento. 6. In via subordinata: riconoscimento costi. L'ufficio non può non tener conto di un'incidenza percentuale dei costi presunti a fronte di maggiori ricavi accertati. 7. Violazione dell'art. 12 c. 7 l.212/00, l'ufficio ha emesso l'atto opposto prima dei 60 gg. Previsti. 8. Difetto di sottoscrizione art. 42 c. 1 e 3 dpr 600/73. 9. Sanzioni ed interessi. L'ufficio ha irrogato le sanzioni senza offrire alcuna motivazione, così come per gli interessi non indicando le modalità di calcolo.

L'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto, con controdeduzioni telematiche del 27/03/2019 - prot. N. 2019/18630 -, chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. L'ufficio controdeduce: 1. Sulla " L'atto impugnato è nullo perchè notificato a mezzo raccomandata a/r direttamente a cura dell'ufficio, in violazione dell'art. 29 di 78/10." La possibilità per gli uffici finanziari è prevista, in alternativa alle altre forme di notificazione, dall'art. 14 l. 890/82, con notifica a mezzo posta. 2. Sulla " Violazione dell'art. 10 della l. 212/00". Il controllo è iniziato al fine di chiarire lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello determinato sinteticamente, poi nel corso dell'istruttoria sono emersi ulteriori elementi. 3. Sulla " Inesistenza della motivazione" . Le anomalie riscontrate sull'utilizzo dei due bonifici di 50.000,00 euro ante costituzione e inizio dell'attività della Atlantis srl e Blue residence sono transitati sul conto personale nell'anno 2013 e, pertanto, si ritengono conseguiti nell'espletamento della propria attività imprenditoriale e quindi attratti al reddito d'impresa. 4. Sulla " L'infondatezza dell'accertamento". La parte avrebbe dovuto provare l'estratto conto bancario al fine di dimostrare l'uscita di euro 100.000,00 dalle proprie disponibilità. 5. Sul " Difetto di motivazione rispetto alla scelta del metodo di accertamento" La parte, con il richiamo all'art. 55 del dpr 633/72, ha ben inteso che trassi di accertamento di tipo induttivo, che consente all'ufficio di avvalersi anche delle presunzioni semplicissime. 6. Sul " riconoscimento costi". In assenza dei requisiti di certezza, inerenza e determinabilità ed in mancanza di documentazione, l'ufficio conferma la correttezza dell'accertamento. 7. Sulla " Violazione dell'art. 12 c. 7 l.212/00". Nel caso di specie non è prevista la redazione del pvc e pertanto non si può eccepire alcuna violazione dell'art. 12 c. 7 l.212/00. 8. Sul " Difetto di sottoscrizione art. 42 c. 1 e 3 dpr 600/73". Si allega il provvedimento di delega di firma. 9. Sulle " Sanzioni ed interessi". La motivazione delle sanzioni è riportata in accertamento che indica i parametri di riferimento per il calcolo degli interessi.

Il ricorrente deposita in data 05/06/2019 memorie illustrative con cui, ad illustrazione dei motivi di ricorso ed in relazione ai contenuti delle controdeduzioni dell'ufficio, osserva: 1. L'estraneità degli importi contestati al reddito d'impresa. Come rilevabile dalla documentazione in atti, l'importo di 100.000,00 euro è stato trasferito dal c/c del ricorrente alla A██████████ con n. 2 assegni circolari.

#### Motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti in fascicolo ed all'esito della udienza di trattazione della controversia, osserva: 1. L'eccezione " Infondatezza dell'accertamento" è fondata. In proposito, la Commissione, dal riscontro della documentazione prodotta in giudizio, rileva che: a) non è controversa la provenienza dei due bonifici di €. 50.000,00 cadauno pervenuti nell'anno 2013 al ricorrente dall'arch. B██████████ e dalla moglie G██████████ e dalla G██████████ srl per la partecipazione al progetto immobiliare "██████████" da parte della società "A██████████ srl" (cfr. pag. 5 controdeduzioni dell'ufficio); b) entrambi i suddetti bonifici riportano quale causale : per la Ca██████████ srl, bonifico del 28/10/2013, "acquisto contratto immobiliare"; per Ba██████████ e Ge██████████ bonifico del 16/10/2013, "quota soc. acquisto terreno e progetto"; c) esistono due assegni circolari nn. 265339020107 e 265332220009 intestati alla società "A██████████" emessi in data 03/12/2015, addebitati sul c/c n. 12698 intestati al ricorrente; di conseguenza, la Commissione evidenzia che il ricorrente ha assolto l'onere probatorio dimostrando l'utilizzo delle somme pervenutegli nell'anno 2013. 2. L'eccezione " inesistenza della motivazione" è

fondata. La Commissione considera che l'ufficio accertatore non può indicare quali "anomalie: la prima attiene l'avvio dell'iniziativa [redacted] residence avvenuta con il ritiro della concessione edilizia nel 2016 - la seconda che la A [redacted] è stata costituita in data 18/06/2015 con inizio di attività il 10/09/2015", poiché le scelte imprenditoriali sono insindacabili e "nel momento in cui l'Amministrazione indica come gli operatori economici devono comportarsi per raggiungere un determinato scopo, essa assume un ruolo che non le compete e non giustifica i poteri di accertamento" (cfr. Cass. ordinanza n. 31613 del 2018). Per tutte le ulteriori eccezioni sollevate dal ricorrente, la Commissione, dopo opportuna valutazione, le considera infondate, in ciò aderendo a quanto argomentato dalla resistente Agenzia perchè valido e legittimo. Per tutto quanto innanzi, la Commissione accoglie il ricorso perchè fondato e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'atto opposto e della pretesa fiscale in esso contenuta. La Commissione, considerata la natura della controversia, dispone il compenso delle spese di giudizio tra le parti.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso perchè fondato e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'atto opposto e della pretesa fiscale in esso contenuta. Spese compensate.

Taranto, 25 luglio 2019

Il Relatore

Dott. Giuseppe Catapano



Il Presidente

Avv. Riccardo Occhinegro

